

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 696 DEL 01/10/2019**

OGGETTO

LAVORI DI SISTEMAZIONE A ROTATORIA DELL'INCROCIO TRA LA SP63R E LA SP81 IN COMUNE DI GUALTIERI. ESTENSIONE SERVIZIO TECNICO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 883 DEL 14/12/2018, PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che con decreto del Presidente n. 94 del 05/04/2019, successivamente modificato con decreto del Presidente n.126 del 17/05/2019, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2019 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista la proposta con la quale l'Istruttore Direttivo Tecnico Alta Specializzazione del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia, fa presente quanto segue:

Considerato che l'attività connessa al presente atto risulta inserita nel Peg attualmente in vigore;

- con determinazione dirigenziale n. 614 del 09/10/2018, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “sistemazione a rotatoria dell'incrocio tra SP63R e la SP81 in Comune di Gualtieri”, intervento inserito nel progetto denominato “Inventare la sicurezza”, di cui al 2° programma del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (PNSS) – (intervento n.2) - (CUP C71B17000360008), concludente nell'importo di € 240.000,00;
- con determinazione dirigenziale n. 883, del 14/12/2018, previa indagine esplorativa di mercato fra 3 professionisti, è stato affidato direttamente al Geom. Luca Viesi, con studio in Via Anna Frank, 14 a Cadelbosco Sopra (RE) C.F. VSILCU76L06F463W – P.IVA 01771140355, il servizio tecnico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione di detti lavori, per l'importo netto di € 1.950,00, a cui si aggiungono i contributi previdenziali e assistenziali, nonché l'IVA, pari all'importo lordo di € 2.474,16;
- a seguito dell'esito di procedura negoziata con determinazione dirigenziale n. 65 del 05/02/2019, l'esecuzione di detti lavori è stata aggiudicata all'Impresa Ferro Srl, con sede legale in Via Chiesa n.8 a Nogara (VR) - P.I. 01291430237, con il ribasso del 15,33%, corrispondente all'importo netto di € 137.418,44, di cui € 130.244,66 per lavori e € 7.173,78 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- con determinazione dirigenziale n.95 del 18/02/2019 è stato rimodulato il quadro economico di progetto a seguito sia dell'aggiudicazione dei lavori, sia dell'avvenuta sottoscrizioni di un accordo bonario con i signori Benaglia Annalisa e Benaglia Aldo, per l'acquisizione dell'area necessaria all'esecuzione dei lavori;
- i lavori sono stati consegnati, in via d'urgenza, in pendenza della stipula del contratto il 27/03/2019; il contratto di appalto con l'impresa aggiudicataria è stato stipulato il 24/04/2019 - Ord. n. 19;
- il 16/04/2019 è stato stipulato il contratto con il Geom. Luca Viesi, tramite scambio di corrispondenza - Prot. n. 9340, per l'importo netto di € 1.950,00, pari a lordi € 2.474,16;

- nel corso dei lavori si è presentata una circostanza imprevista e imprevedibile all'epoca della progettazione, di natura geologico/geotecnica, che ha portato alla redazione di una perizia suppletiva e di variante, ai sensi dell'art. 106, del D.Lgs. 50/2016, comma 1, lettera c), approvata con determinazione dirigenziale n. 497 del 05/07/2019 e finalizzata al risanamento di una parte della sede viaria della SP63R, in corrispondenza della corona giratoria della rotatoria in corso di esecuzione;
- si è, altresì, resa necessaria una proroga dei tempi contrattuali per l'esecuzione dei nuovi e maggiori lavori di perizia pari a 30 giorni naturali e consecutivi, che ha portato il tempo contrattuale da 90 giorni a 120 giorni naturali e consecutivi;
- in conseguenza di quanto sopra esposto, è necessario procedere all'integrazione del servizio tecnico affidato al Geom. Luca Viesi, di cui alla citata determinazione dirigenziale n. 883 del 14/12/2018, mediante la modifica del contratto in essere, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 50/2016, in considerazione del fatto che le ulteriori prestazioni sono strettamente connesse al contenuto della prestazione originaria, dando così continuità alle attività del contratto originario e tenuto conto che:
 - tali servizi complementari alla prestazione originaria non possono essere separati, sotto il profilo tecnico, dal contratto iniziale senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante e sono strettamente necessari alla sua piena realizzazione;
 - si è contattato il Geom. Luca Viesi che, con lettera del 17/07/2019, pervenuta tramite posta elettronica, ha presentato una proposta per le prestazioni supplementari, concludente nell'importo di € 800,00, comprensivo del contributo CIPAG 4% ed esente da IVA;
 - l'istruttoria svolta ha consentito di quantificare il costo della prestazione integrativa, che si ritiene congruo, accettando così il preventivo proposto;
 - l'operatore economico si è, pertanto, dichiarato disponibile ad espletare le prestazioni supplementari, per detta somma;
 - il costo della prestazione supplementare non eccede il 50% del valore del contratto iniziale, ai sensi del comma 7, dell'art. 106 sopra citato;
 - come previsto all'art. 63, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016, a seguito di circostanza inizialmente non prevedibile, tale attività integrativa è divenuta necessaria ed è affidata al geom. Viesi Luca, che già presta il servizio principale;

Ritenuto, pertanto, di:

- estendere, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b) e comma 7 e dell'art. 63, comma 2, lett c), del D.Lgs. 50/2016, il servizio tecnico affidato al Geom. Luca Viesi, con studio in Via Anna Frank, 14 a Cadelbosco Sopra (RE) C.F. VSILCU76L06F463W – P.IVA 01771140355, con determinazione dirigenziale n. 883, del 14/12/2018, per il *“coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di “sistemazione a rotatoria dell'incrocio tra SP63R e la SP81 in Comune di Gualtieri”*, prevedendo una somma lorda di € 800,00 (comprensiva del contributo CIPAG 4% e esente IVA), che vanno ad aggiungersi agli € 2.474,16, lordi riconosciuti per lo svolgimento del citato servizio iniziale, per un totale lordo pari a € 3.274,16, senza superare complessivamente la soglia di € 40.000,00;

- dare atto che:
 - la spesa di € 800,00, trova copertura, all'interno delle somme a disposizione del progetto in argomento, alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2019-2021, annualità 2019 e al corrispondente Cap. 5211 (impegno reiscritto 264/2019), del PEG 2019, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2019;
 - Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia, in quanto i funzionari aventi i requisiti necessari a svolgere detta mansione, sono attualmente impegnati in molteplici attività di progettazione e Direzione dei Lavori;
 - in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, ha:
 - provveduto ad individuare il Geom. Luca Viesi in continuità con il servizio iniziale e in possesso delle conoscenze tecniche necessarie per curare al meglio le ulteriori lavorazioni conseguenti alla variante approvata;
 - attestato che i prezzi praticati dallo stesso sono molto convenienti e quindi assolutamente congrui in rapporto a quelli medi vigenti sul mercato per la tipologia del servizio, anche in relazione al fatto che si tratta di prestazioni integrative rispetto al servizio già in precedenza affidato;
- i rapporti contrattuali con il Geom. Luca Viesi saranno regolati dal contratto integrativo allegato al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale, da stipularsi mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio con posta elettronica certificata;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo della Gara (CIG) Z2C25C844D e il Codice Unico di Progetto (CUP) C71B17000360008;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG11;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di estendere, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b) e comma 7 e dell'art. 63, comma 2, lett c), del D.Lgs. 50/2016, il servizio tecnico affidato al Geom. Luca Viesi, con studio in Via Anna Frank, 14 a Cadelbosco Sopra (RE) C.F. VSILCU76L06F463W – P.IVA 01771140355, con determinazione dirigenziale n. 883, del 14/12/2018, per il *“coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di “sistemazione a rotatoria dell'incrocio tra SP63R e la SP81 in Comune di Gualtieri”*, prevedendo una somma lorda di € 800,00 (comprensiva del contributo CIPAG 4% e esente IVA), che vanno ad aggiungersi agli € 2.474,16, lordi riconosciuti per lo svolgimento del citato servizio iniziale, per un totale lordo pari a € 3.274,16, senza superare complessivamente la soglia di € 40.000,00;
- di dare atto che:
 - la spesa di € 800,00, trova copertura, all'interno delle somme a disposizione del progetto in argomento, alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione

2019-2021, annualità 2019 e al corrispondente Cap. 5211 (impegno reiscritto 264/2019), del PEG 2019, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2019;

- Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia, in quanto i funzionari aventi i requisiti necessari a svolgere detta mansione, sono attualmente impegnati in molteplici attività di progettazione e Direzione dei Lavori;
- in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, ha:
 - provveduto ad individuare il Geom. Luca Viesi in continuità con il servizio iniziale e in possesso delle conoscenze tecniche necessarie per curare al meglio le ulteriori lavorazioni conseguenti alla variante approvata;
 - attestato che i prezzi praticati dallo stesso sono molto convenienti e quindi assolutamente congrui in rapporto a quelli medi vigenti sul mercato per la tipologia del servizio, anche in relazione al fatto che si tratta di prestazioni integrative rispetto al servizio già in precedenza affidato;
- i rapporti contrattuali con il Geom. Luca Viesi saranno regolati dal contratto integrativo allegato al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale, da stipularsi mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio con posta elettronica certificata;
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo della Gara (CIG) Z2C25C844D e il Codice Unico di Progetto (CUP) C71B17000360008.

Allegati:

- schema di contratto integrativo.

Reggio Emilia, lì 01/10/2019

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma

Prot.: vedi PEC

Reggio Emilia, lì

Al Geom. Luca Viesi
Via Anna Frank, 14
CADELBOSCO DI SOPRA (RE)

OGGETTO: Estensione al contratto di affidamento del servizio tecnico di Coordinatore della sicurezza in corso di esecuzione (D.Lgs 81/2008 e D.Lgs. 50/2016), stipulato il 16/04/2019, per i lavori di "SISTEMAZIONE A ROTATORIA DELL'INCROCIO TRA LA SP63R E LA SP81 IN COMUNE DI GUALTIERI ALL'INTERNO DEL PROGETTO "INVENTARE LA SICUREZZA" DI CUI AL 2° PROGRAMMA DEL PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE." CIG Z2C25C844D – CUP C71B17000360008.

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 883, del 14/12/2018, si era provveduto **ad affidarLe l'espletamento del servizio in oggetto**, per l'importo netto di € 1.950,00, a cui vanno aggiunti i contributi previdenziali e assistenziali nella misura del 4% e l'IVA al 22%, corrispondente all'importo complessivo lordo di € 2.474,16;
- a seguito approvazione di una perizia suppletiva e di variante in corso d'opera e della concessione di una proroga di 30 giorni sulla scadenza del termine contrattuale, con determinazione dirigenziale n. del....., Le è stata affidata un'estensione contrattuale per ulteriori prestazioni per l'importo lordo di € 800,00, comprensivo del contributo CIPAG 4% ed esente da IVA.
- la presente vale come documento contrattuale, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, va sottoscritta in modalità elettronica e ritornata allo scrivente Ente **entro tre giorni** dal ricevimento.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Tra la Provincia di Reggio Emilia, con sede in corso Garibaldi 59, rappresentata dall'Ing. Valerio Bussei, sottoscrittore del presente atto e il Geom. Luca Viesi, titolare dello studio tecnico omonimo, con sede in via Anna Frank n. 14, a Cadelbosco Sopra (RE) – C.F. VSILCU76L06F463W, P.I. 01771140355, soggetto che espletterà l'estensione del servizio in essere e sottoscrittore del presente atto, iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di Reggio Emilia, al n. 1854 dal 06/03/1998, si concorda e si stipula quanto segue:

- 1) La Provincia, come sopra rappresentata, conferisce al professionista l'estensione relativa all'espletamento del servizio tecnico per il "Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (art. 92 D.Lgs. 81/2008 s.m.i. e art. 101 comma 6 del D.Lgs. 50/2016), inclusi eventuali aggiornamenti del Piano Sicurezza e Coordinamento (PSC) che si rendessero necessari, dei lavori relativi alla **sistemazione a rotatoria dell'incrocio tra la SP63R e la SP81 in Comune di Gualtieri all'interno del progetto "Inventare la sicurezza", di cui al 2° Programma del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale**", di seguito denominato C.S.E., ai

sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Il professionista dichiara di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità per l'espletamento del suddetto servizio tecnico, ai sensi delle disposizioni vigenti e di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 98, del citato D.Lgs. 81/2008.

- 2) l'estensione del servizio servizio tecnico dovrà essere svolta con la più rigorosa osservanza di tutte le norme legislative e dei regolamenti statali, regionali e locali riguardanti le opere in oggetto con particolare riferimento alle norme relative alle OO.PP. ed al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e al Capitolato Speciale d'Appalto. Gli interventi di coordinamento per la sicurezza, da svolgersi in qualità di C.S.E., saranno prestati per garantire lo svolgimento delle attività regolamentate dal D.Lgs. 81/2008 (in particolare l'art. 92).
- 3) Le prestazioni minime richieste sono le medesime del servizio già in essere:
 - a) almeno 2 interventi settimanali di verifica diretta in cantiere, per la verifica degli aspetti riguardanti gli obblighi in materia di sicurezza del lavoro (nel rispetto di quanto previsto nel piano di sicurezza e coordinamento e nei piani operativi di sicurezza redatti dalle singole imprese esecutrici) e comunque in corrispondenza di particolari lavorazioni, nonché la conduzione e verbalizzazione delle riunioni di coordinamento.
I controlli e le verifiche di cui sopra dovranno essere gestite dal suddetto professionista mediante procedure specifiche da concordarsi con il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), la Direzione Lavori (D.L.) e le singole imprese prima dell'affidamento dei singoli lavori. Dette procedure dovranno regolamentare in modo specifico gli ingressi al cantiere di imprese e di lavoratori con particolare attenzione all'utilizzo di attrezzature impianti e quant'altro presente sul luogo di lavoro. Al termine di ogni sopralluogo di verifica e/o riunione di coordinamento dovranno altresì essere redatti appositi verbali, debitamente firmati dal professionista, o da suo collaboratore, e dall'impresa esecutrice che dovranno essere trasmessi tempestivamente alla D.L. Il professionista si assume la piena ed incondizionata responsabilità civile e penale dell'operato dei propri amministratori e collaboratori.
 - b) verifica dell'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento ove previsto, in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere e verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
 - c) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
 - d) organizzazione tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività, nonché la loro reciproca informazione;
 - e) verifica dell'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
 - f) segnalazione al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, delle inosservanze alle disposizioni e alle prescrizioni del piano, e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto;
 - g) sospensione, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, delle singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Nel servizio sono incluse le varianti al PSC da apportare successivamente all'avvenuta consegna alla Committenza e/o in pendenza di scelte operative/esecutive o varianti progettuali decise dalla Committenza o dal Responsabile dei Lavori.

- 4) Il professionista si obbliga ad espletare il servizio, nel rispetto delle normative vigenti (D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 50/2016) e alle disposizioni che il committente potrà dare in corso d'opera. Il professionista dichiara di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità per l'espletamento del suddetto servizio tecnico ai sensi delle disposizioni vigenti e di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del citato Decreto.
- 5) Il servizio tecnico, come sopra definito, viene conferito con effetto a decorrere dalla data di stipula del presente contratto e fino al termine dei lavori. Alla predetta data il presente contratto si intenderà automaticamente concluso, senza la necessità di ulteriore comunicazione al proposito e senza alcun preavviso.
- 6) Ogni giorno naturale e consecutivo oltre i termini sopra stabiliti nella consegna dei singoli atti affidati al C.S.E. comporta una penale pari a € 25,00; ai fini del calcolo della penale si devono considerare ognuno degli atti tecnici da redigere o predisporre, anche qualora il ritardo riguardi uno solo di tali atti; la penale non esclude la responsabilità del C.S.E. per eventuali maggiori danni subiti dal committente, purché debitamente provati secondo le norme del vigente ordinamento giuridico. Il committente ha facoltà di applicare altre penali fino ad un importo di € 500,00 in caso di inadempienza da parte del C.S.E. Prima di applicare tali penali, la D.L. ha l'obbligo di contestare per iscritto le inadempienze, lasciando la possibilità al C.S.E. di presentare le proprie osservazioni entro 3 giorni. Nel caso che tali osservazioni non siano ritenute giustificate, il Responsabile del Procedimento comunica la penale fissando l'importo della stessa in relazione alla gravità dell'inadempimento.
- 7) E' facoltà del committente/responsabile dei lavori revocare il servizio tecnico al C.S.E. e recedere anticipatamente dal contratto in ogni momento, senza obbligo di motivazione né di preavviso, purché con nota scritta fatta pervenire in modo certo allo stesso C.S.E.. Se la revoca non avviene per colpa imputabile al professionista, trova applicazione l'articolo 2237 del Codice Civile, e sono dovuti gli onorari e le spese relative alle prestazioni effettuate prima del ricevimento della nota di revoca del servizio, entro il termine di 30gg. dall'avvenuta richiesta da parte del C.S.E., oltre all'eventuale maggior compenso calcolato con riferimento alla normativa o alle tariffe professionali. Se la revoca avviene per colpa imputabile al professionista, dal compenso calcolato come sopra, al netto del maggior compenso per servizio parziale, dovranno essere dedotti i risarcimenti per i danni procurati alla Provincia. E' facoltà del C.S.E. rinunciare al servizio tecnico e rescindere anticipatamente il contratto, purché con comunicazione scritta, con adeguata motivazione e con almeno 60 giorni di preavviso, previo pagamento di una penale di € 2.000,00; la rinuncia al servizio e la rescissione del contratto, sempre con comunicazione scritta, possono avere effetto immediato e senza il pagamento della penale quando la motivazione è data da comportamenti od omissioni pregiudizievoli ovvero gravi inadempienze da parte del committente/responsabile dei lavori, tali da compromettere, impedire o limitare le prestazioni e le competenze del C.S.E. Per ogni altra evenienza non prevista dal presente disciplinare trovano applicazione le norme sulla tariffa professionale regolanti le ipotesi di interruzione del servizio e, in via sussidiaria, le norme del Codice Civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.
- Il committente/responsabile dei lavori è autorizzato all'utilizzazione, limitatamente al cantiere interessato, degli atti e dei documenti prodotti dal C.S.E. nell'espletamento del proprio servizio tecnico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di ulteriori prestazioni o del proseguimento e completamento di prestazioni interrotte.
- Il professionista con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Reggio Emilia, approvato con delibera n. 23 dell'11/02/2014. A tal fine si dà atto che l'amministrazione ha informato il professionista che sul sito dell'Amministrazione Provinciale è pubblicato il codice di comportamento al seguente indirizzo: <http://www.provincia.re.it/page.aspxIDCategoria=703&IDSezione=26591&ID=529565>. Il professionista si impegna a rendere edotti dei contenuti dello stesso i propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione da parte del professionista degli obblighi di cui al codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di

Reggio Emilia approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 23 dell'11/02/2014, costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile. L'amministrazione verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

- 8) L'ammontare del corrispettivo dell'estensione del servizio è di € 800,00, comprensivo del contributo CIPAG 4% ed esente da IVA. Fatto salvo quanto previsto nel seguito, detto compenso è fisso, vincolante e onnicomprensivo e risponde al criterio della congruità del compenso rispetto alla dignità della professione in relazione all'art. 2233, 2° comma, del Codice Civile. ed è, inoltre da intendersi forfetario ed onnicomprensivo anche di eventuali ulteriori perizie di variante che si rendessero necessarie nel corso dei lavori. Il citato importo, comprensivo di onorari e spese, tiene conto in particolare della distanza del cantiere rispetto allo studio del C.S.E. e dell'ubicazione dello stesso cantiere, delle eventuali collaborazioni e dei trasferimenti effettuati per l'espletamento del servizio. Qualora per esigenze legate a condizioni del lavoro, emergenze o altre cause non prevedibili al momento della firma del presente contratto, ovvero su richiesta esplicita del committente/responsabile dei lavori, oppure per il dilatarsi dei termini di durata del cantiere, oltre sei mesi, non dipendenti da responsabilità del professionista, il servizio debba prolungarsi rispetto al termine concordato, lo stesso professionista dovrà rendere nota tale evenienza al committente/responsabile dei lavori in modo da consentirgli l'assunzione del relativo impegno di spesa per i maggiori compensi stabiliti con le modalità sotto descritte, senza necessità di sottoscrizione di un nuovo contratto. In questo caso spetta al professionista un compenso onnicomprensivo proporzionale corrispondente a quello sopra stabilito, diviso per il periodo previsto all'art. 4, comma 1, e moltiplicato per il periodo in eccesso. Il corrispettivo sopra stabilito deve essere maggiorato del contributo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell'I.V.A., alle aliquote di legge. Il committente/responsabile dei lavori è comunque estraneo ai rapporti funzionali ed economici intercorrenti tra il professionista e gli eventuali suoi collaboratori, consulenti o altri soggetti con specializzazione professionale delle cui prestazioni lo C.S.E. intenda o debba avvalersi.

- 9) Ai sensi dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010, il professionista ha indicato il seguente conto corrente bancario dedicato, da utilizzare, sia in entrata che in uscita, per tutta la gestione contrattuale, intestato al professionista stesso: Banca _____ - Agenzia di _____ - Codice IBAN: _____.

A pena di nullità del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori in oggetto, devono essere registrati sul conto corrente dedicato sopracitato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (sono esentate le fattispecie contemplate all'art. 3, comma 3, della L. 136/2010 e ss.mm. e ii). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere per il presente contratto, il codice identificativo gara - CIG Z2C25C844D e il Codice Unico di Progetto CUP C71B17000360008.

E' fatto obbligo di provvedere a comunicare ogni modifica relativa alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c dedicato. A pena di nullità assoluta, il professionista, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

L'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari deve essere riportata in tutti i contratti sottoscritti a qualsiasi titolo interessate al servizio di cui al presente contratto e la Provincia può verificare in ogni momento tale adempimento. Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010, ne deve dare immediata comunicazione alla Provincia di Reggio Emilia e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Reggio Emilia.

- 10) Al pagamento si provvederà in una soluzione unica, all'emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, dietro presentazione di regolare fattura, con pagamento entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura stessa da parte della Provincia
- 11) Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto s'intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni in materia e in particolare, per effetto di quanto specificato in premessa, le norme contenute nel D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché nelle Linee Guida emanate da ANAC.
- 12) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C. il professionista dichiara di espressamente approvare ed accettare le disposizioni e le condizioni seguenti del presente contratto:
- Punto 6 Penali;
 - Punto 7 Recesso, risoluzione del contratto e codice di comportamento;
 - Punto 9 (obblighi di tracciabilità - L. 136/2010 e ss.mm. e ii);
- 13) Il presente atto viene sottoscritto mediante firma digitale. Anche ai fini dell'individuazione del foro competente, la sottoscrizione si intende avvenuta, per consenso delle parti, in Reggio Emilia, nella data corrispondente all'apposizione dell'ultima firma.

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA:

Il Dirigente del Servizio Infrastrutture,
Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia
f.to Dott. Ing. Valerio Bussei

IL PROFESSIONISTA:

f.to Geom. Luca Viesi

Documento sottoscritto in forma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005.

“(da sottoscrivere in caso di stampa)”

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n. del

Reggio Emilia, lì..... Qualifica e firma”



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 696 del 01/10/2019.

Reggio Emilia, lì 01/10/2019

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA